



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE

composta dai signori magistrati:

dott. Franco DE STEFANO

dott. Cristiano VALLE

dott. Augusto TATANGELO

dott. Stefano Giaime GUIZZI

dott. Salvatore SAIJA

Presidente

Consigliere

Consigliere relatore

Consigliere

Consigliere

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al numero 5848 del ruolo generale dell'anno 2019, proposto

da

Francesco Paolo (C.F.:

avvocato costituito in giudizio personalmente ai sensi dell'art. 86 c.p.c.

-ricorrente-

nei confronti di

Nicola (C.F.:

avvocato costituito in giudizio personalmente ai sensi dell'art. 86 c.p.c. e rappresentato e difeso altresì, giusta procura in calce al controricorso, dall'avvocato
)

-controricorrente-

per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Ancona n. 2618/2018, pubblicata in data 23 novembre 2018; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 1° febbraio 2022 dal consigliere Augusto Tatangelo.

Fatti di causa

L'avvocato Francesco Paolo in qualità di difensore di Arturo ha instaurato un procedimento di esecuzione forzata nei confronti dell'avvocato Nicola notificando atto di pignoramento presso terzi.

Oggetto:

**ESECUZIONE FORZATA
RECLAMO**

Ad. 01/02/2022 C.C.

R.G. n. 5848/2019

Rep. _____



Dopo la proposizione di una opposizione da parte del debitore
esecutato, il giudice dell'esecuzione, rilevato che il
era in realtà deceduto anteriormente alla notificazione dell'atto
di pignoramento, ha dichiarato l'inefficacia di quest'ultimo e
l'estinzione della procedura esecutiva, con svincolo delle
somme pignorate, condannando l'avvocato al pagamento
delle spese processuali, ai sensi dell'art. 94 c.p.c., nonché al
pagamento di una somma ulteriore ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
Avverso l'ordinanza del giudice dell'esecuzione il ha pro-
posto reclamo, ai sensi dell'art. 630 c.p.c., innanzi al Tribunale
di Fermo in composizione collegiale.

Il Tribunale di Fermo ha dichiarato inammissibile il reclamo, in
quanto tardivo.

La Corte di Appello di Ancona, ritenuto tempestivo il suddetto
reclamo, lo ha rigettato nel merito, annullando peraltro la con-
danna del ai sensi dell'art. 96 c.p.c. e compensando par-
zialmente le spese processuali.

Ricorre il sulla base di sei motivi.

Resiste con controricorso il

Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in applicazione
degli artt. 375 e 380 *bis*.1 c.p.c..

Le parti hanno depositato memorie ai sensi dell'art. 380 *bis*.1
c.p.c..

Ragioni della decisione

1. Assume carattere pregiudiziale ed assorbente il rilievo – che
può essere operato anche di ufficio nella presente sede, ai sensi
dell'art. 382, comma 3, c.p.c. – dell'originaria inammissibilità
del reclamo proposto dal ai sensi dell'art. 630 c.p.c., og-
getto del presente giudizio, con conseguente cassazione senza
rinvio della decisione impugnata perché la domanda non poteva
essere proposta.

Come emerge dalla stessa esposizione dei fatti contenuta nel
ricorso, l'avvocato aveva notificato al un atto di



pignoramento (presso terzi), quale difensore di un soggetto già deceduto in precedenza.

Proposta (ma non coltivata, per quanto emerge dal ricorso) una opposizione dal debitore, il giudice dell'esecuzione ha infine rilevato di ufficio e dichiarato l'inefficacia del pignoramento per tale ragione (cioè per essere lo stesso proveniente da un soggetto giuridico inesistente, in quanto deceduto), disponendo lo svincolo delle somme pignorate e l'"estinzione" della procedura esecutiva.

Si tratta di un provvedimento che certamente non ha ad oggetto la sussistenza di una delle cause tipiche di estinzione del processo esecutivo di cui agli artt. 629 e ss. c.p.c. e che, quindi, determina semplicemente la chiusura anticipata (ovvero l'improcedibilità) dell'esecuzione, a causa dell'inefficacia del pignoramento: di conseguenza, esso poteva e doveva essere impugnato esclusivamente con il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. e non con il reclamo al collegio di cui all'art. 630 c.p.c. (cfr. Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 15605 del 22/06/2017, Rv. 644810 - 01), in conformità alla costante giurisprudenza di questa Corte (che il ricorso non offre argomenti per rimeditare) secondo cui *«i provvedimenti con i quali venga dichiarata l'estinzione del processo esecutivo in ipotesi diverse da quelle tipizzate dal codice sono impugnabili esclusivamente con l'opposizione agli atti esecutivi e non già col reclamo ex art. 630 c.p.c., il quale, ove proposto, deve essere dichiarato inammissibile anche d'ufficio»* (ex multis, cfr.: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 8404 del 29/04/2020, Rv. 657602 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 25421 del 12/11/2013, Rv. 629122 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 2674 del 03/02/2011, Rv. 616515 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 3276 del 12/02/2008, Rv. 601765 - 01; Sez. 3, Ordinanza n. 30201 del 23/12/2008, Rv. 606105 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 6391 del 01/04/2004, Rv. 571702 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 15951 del 19/12/2000,



Rv. 542738 – 01; Sez. U, Sentenza n. 413 del 18/01/1983, Rv. 425214 – 01; cfr. altresì, nel medesimo senso: Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 24775 del 20/11/2014, Rv. 633270 – 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13108 del 24/05/2017, Rv. 644389 – 01).

È poi appena il caso di rilevare che non è possibile ipotizzare, nella presente sede, una eventuale conversione del rimedio in concreto avanzato dalla parte (reclamo al collegio ai sensi dell'art. 630 c.p.c.) in quello che era in realtà effettivamente esperibile (opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c.), non sussistendo i requisiti, di forma e di sostanza, a tal fine necessari.

È sufficiente considerare, in proposito, che, come del resto precisato nella stessa esposizione contenuta nel ricorso, il reclamo di cui all'art. 630 c.p.c. è stato proposto dal al tribunale in composizione collegiale (non viene in verità chiarito nel ricorso se il relativo ricorso sia stato in origine rivolto al giudice dell'esecuzione e se al collegio che ha assunto la decisione abbia partecipato anche quest'ultimo, ai sensi dell'art. 178 c.p.c.) e, comunque, dal medesimo tribunale risulta direttamente deciso con sentenza, mentre l'opposizione agli atti esecutivi di cui all'art. 617 c.p.c. (come le altre opposizioni esecutive), in ragione della struttura bifasica della sua fase introduttiva, oltre a dover essere proposta con ricorso diretto al giudice dell'esecuzione, comporta il necessario svolgimento davanti a quest'ultimo della fase sommaria del procedimento, in mancanza della quale non è ammissibile la successiva (e inderogabilmente distinta) instaurazione del giudizio di merito a cognizione piena, davanti a giudice monocratico diverso (quale persona fisica) dal giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 186 *bis* disp. att. c.p.c.: il mancato svolgimento della fase sommaria del giudizio oppositivo esclude dunque in radice, in questa fase, la possibilità di una conversione del reclamo proposto al collegio (cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 25170 del 11/10/2018, Rv. 651161



- 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 28848 del 12/11/2018, Rv. 651505 - 01; nel medesimo senso: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 11291 del 12/06/2020, Rv. 658098 - 01; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 39234 del 10/12/2021; Sez. 3, Ordinanza n. 41747 del 28/12/2021; Sez. 3, Ordinanza n. 41748 del 28/12/2021; Sez. 3, Sentenza n. 1159 del 17/01/2022).

L'inammissibilità originaria del reclamo del _____ va rilevata di ufficio nella presente sede, ai sensi dell'art. 382, comma 3, c.p.c.: essa comporta la cassazione senza rinvio della decisione impugnata perché la causa non poteva essere proposta, senza che possa procedersi all'esame dei motivi del ricorso, il cui contenuto non è pertanto neanche necessario esporre.

2. Decidendo sul ricorso, la decisione impugnata è cassata senza rinvio, ai sensi dell'art. 382, comma 3, c.p.c., perché il reclamo ai sensi dell'art. 630 c.p.c. non poteva essere proposto. Per quanto riguarda le spese del giudizio, la Corte ritiene equa la compensazione integrale di quelle relative al doppio grado del giudizio di merito, sia in considerazione del rilievo di ufficio della ragione di improponibilità del reclamo (che peraltro ha fatto seguito ad una impropria qualificazione terminologica del proprio provvedimento da parte del giudice dell'esecuzione), sia in considerazione delle concrete circostanze di fatto che hanno dato luogo alla vicenda processuale, sia, infine, perché l'andamento del giudizio è stato per alcuni aspetti alterno.

Per le spese del giudizio di legittimità si provvede, invece, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.

per questi motivi

La Corte:

- decidendo sul ricorso, cassa senza rinvio la decisione impugnata ai sensi dell'art. 382, comma 3, c.p.c., perché la causa non poteva essere proposta;
- dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del doppio grado del giudizio di merito.



- condanna il ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, liquidandole in complessivi € 3.000,00, oltre € 200,00 per esborsi, nonché spese generali ed accessori di legge.

Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, in data 1° febbraio 2022.

Il presidente
Franco DE STEFANO

